



# GAZZETTA UFFICIALE

**PARTE PRIMA**

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Lunedì, 14 novembre 1927 - ANNO VI

Numero 263

**Abbonamenti.**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Ester.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-685) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Compagnia Ital. pel Turismo. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Facio. — Belluno: S. Benetton. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Ital. — Bolzano: L. Rinfreschi. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: L. Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Baini. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiavanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: O. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: Dante Alighieri di G. Dolcetti. — Foggi: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Gorizia: G. Paternolli. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedust. — G. Cavillotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spacciano. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Maccagno: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondoni. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Manganaro Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. — Pavia: Succ. Brunni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Pescara: A. Ferrocchio. — Piacenza: V. Perta. — Pisa: Libreria Temporad delle Librerie Italiane riunite. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ragusa: Biazzo-Occhipinti. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommasetti. — Roma: A. Vallardi; Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sanseverino (Foggia): Venditti Luizi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucchi. — Spezia: A. Zucchini. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A. L. I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A. L. I. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Malnati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galia. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Ficheria. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Ester presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Mostra didattica degli asili d'infanzia, in Torino. Pag. 4426  
Mostra d'arte, in Torino . . . . . Pag. 4426

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI

2344. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927 n. 2033.  
Costituzione di un Consorzio permanente per la istituzione ed il funzionamento di una scuola di agricoltura in Cremona con la denominazione «Scuola media di agricoltura Stanga» . . . . . Pag. 4426
2345. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2039.  
Autorizzazione al Ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori . . . . . Pag. 4428
2346. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2041.  
Approvazione del trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Cile . . . . . Pag. 4429
2347. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1927, n. 2040.  
Estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per le riduzioni di tariffa. Pag. 4431
2348. — REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2000.  
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane municipali di Trieste. Pag. 4432

2349. — REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2001.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto ai servizi ferroviari e tramviari della Società emiliana di ferrovie tramvie ed automobili (S.E.F.T.A.), in Modena . . . . . Pag. 4432

2350. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2002.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Conta Cadignano (Brescia) . . . . . Pag. 4432

2351. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2003.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Mezzana Casati, in San Rocco al Porto (Milano) . . . . . Pag. 4432

2352. — REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2004.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Villarboit, in Villarboit (Vercelli) . . . . . Pag. 4432

2353. — REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 2005.

Fusione del Monte di pietà e Cassa depositi e prestiti di Scanno con la Cassa di risparmio di Aquila. Pag. 4432

2354. — REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2006.

Fusione della Cassa di risparmio di Volosca con quella di Fiume . . . . . Pag. 4432

2355. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 2007.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato disposto in suo favore . . . . . Pag. 4432

**2356.** — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 2008.  
Erezione in ente morale della « Fondazione capitano Ottavio Caiazzo, Medaglia d'oro » . . . . Pag. 4432

**DECRETO MINISTERIALE** 27 ottobre 1927.  
Nomina del Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore . . . . . Pag. 4433

**DECRETO MINISTERIALE** 3 novembre 1927.  
Approvazione delle norme di funzionamento del Comitato di amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore. Pag. 4433

**DECRETO MINISTERIALE** 3 novembre 1927.  
Nomina dei funzionari addetti alla segreteria del Comitato di amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore . . . . . Pag. 4434

**DECRETO MINISTERIALE** 5 novembre 1927.  
Autorizzazione alla Camera di commercio di Brescia all'esercizio di magazzini generali per il deposito di merci . Pag. 4434

**DECRETO MINISTERIALE** 5 novembre 1927.  
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Catania . . . . . Pag. 4435

#### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero delle finanze:** R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, o dalla Cassa di risparmio del detto Banco, oppure dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di L. 10,000,000, per mutui a favore del Comune e della Congregazione di carità di Ragusa . . . . . Pag. 4435

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** 3<sup>a</sup> estrazione di obbligazioni 3% della 1<sup>a</sup> emissione di L. 150,000,000. Pag. 4435

**Ministero delle finanze:**  
Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 4435  
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 15) . . . . . Pag. 4436

**Ministero dell'interno:** Bollettino sanitario settimanale del bimestre n. 41 . . . . . Pag. 4437

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

##### Mostra didattica degli asili d'infanzia, in Torino.

Con decreto 20 ottobre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1927 (VI) al registro n. 12 Finanze, foglio n. 283, il Comitato Torinese per il centenario Aportiano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra didattica degli asili d'infanzia che avrà luogo a Torino nei mesi di ottobre e novembre 1927 (VI).

##### Mostra d'arte, in Torino.

Con decreto 26 ottobre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1927 (VI) al registro n. 12 Finanze, foglio n. 284, la Società degli « Amici dell'arte » di Torino è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra d'arte che avrà luogo a Torino dal 29 ottobre al 31 dicembre 1927 (VI).

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2344.

**REGIO DECRETO** 13 ottobre 1927, n. 2033.

Costituzione di un Consorzio permanente per la istituzione ed il funzionamento di una scuola di agricoltura in Cremona con la denominazione « Scuola media di agricoltura Stanga ».

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'atto di donazione, in data 19 giugno 1926, per atti del notaio dott. Belotti Giuliano, con il quale il sig. marchese comm. Don Ferdinando Stanga Trecco assegna, all'istituita Scuola agraria media « Stanga » con annessa Scuola di meccanica agraria « Girolamo Beltrami », il proprio palazzo con giardino posto in Cremona nella via Palestro al civico n. 22, del quale atto di donazione si accettano le condizioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Cremona, adottate nella seduta del 3 maggio 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Comizio agrario di Cremona per la Fondazione « Eredità Beltrami », in data 23 dicembre 1925;

Vista la deliberazione del Direttorio esecutivo e delle assemblee della Federazione provinciale sindacati datori di lavoro in Cremona, in data 5 maggio 1926;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Cremona, coi poteri del Consiglio, in data 5 maggio 1926;

Vista la deliberazione del commissario governativo della Camera di commercio e industria di Cremona, in data 20 febbraio 1926;

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa dell'Istituto sperimentale agrario cremonese, in data 6 gennaio 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione delle lotterie sociali cooperative cremonesi, in data 24 marzo 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società anonima credito commerciale di Cremona, in data 7 maggio 1926;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale della Cooperativa cremonese fabbricazione concimi chimici in Cremona, in data 30 gennaio 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Cremona, in data 19 marzo 1926;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci del Consorzio agrario di Cremona; in data 30 gennaio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

##### Art. 1.

E' costituito un Consorzio permanente per la istituzione ed il funzionamento in Cremona d'una scuola di agricoltura, da pareggiarsi alle Regie scuole agrarie medie, con la denominazione « Scuola media di agricoltura Stanga », con annessa Scuola di meccanica agraria « Girolamo Beltrami », ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Del Consorzio fanno parte: lo Stato che contribuisce con il contributo annuo di L. 80,000 da iscriversi al capitolo 31, esercizio corrente, del Ministero dell'economia nazionale e

capitoli corrispondenti degli esercizi a venire; la donazione del marchese comm. Don Ferdinando Stanga Trecco; la provincia di Cremona che contribuisce nelle spese di mantenimento con annue L. 50,000; la Fondazione « Girolamo Beltrami » con annue L. 50,000; la Federazione provinciale sindacati datori di lavoro in Cremona con annue L. 20,000; il comune di Cremona con annue L. 10,000; il Consiglio provinciale dell'economia di Cremona con annue L. 10,000; l'Istituto sperimentale agrario cremonese concedendo agli allievi della Scuola di compiere le esercitazioni pratiche nel podere sperimentale dell'Istituto, secondo le prescrizioni di apposito regolamento; la Federazione delle latterie sociali cooperative cremonesi, con annue L. 10,000; la Cooperativa cremonese fabbricazione concimi chimici con sede in Cremona, con annue L. 5000; la Banca popolare di Cremona, con L. 5000 per il primo anno di esercizio della Scuola ed assegni da stabilire per gli anni successivi; il Consorzio agrario di Cremona con annue L. 5000; il Credito commerciale di Cremona, con L. 5000 per il primo anno di esercizio della Scuola e assegni da stabilirsi per gli anni successivi.

Alle spese di fondazione della Scuola devono provvedere gli enti locali, ai quali pure spetta di dotarla, entro il più breve termine possibile, di un'apposita azienda agraria, rispondente agli scopi cui deve soddisfare, e fornita dei mezzi necessari per la sua razionale gestione.

#### Art. 2.

La Scuola ha principalmente lo scopo di fornire ai giovani provenienti da famiglie di agricoltori, i quali intendano continuare la tradizione avita, di intraprenditori agricoli, ta istruzione all'uopo necessaria. Essa offre, altresì, adeguata preparazione ai giovani che aspirano ad occupare posti direttivi nelle medie aziende agrarie e quelli di subalterno nelle grandi intraprese agricole, e infine posti tecnici, esperti e simili presso le scuole agrarie, le cattedre ambulanti di agricoltura ed altre istituzioni agricole.

Il corso è triennale.

La Scuola avrà ordinamento conforme a quello delle Regie scuole agrarie medie, e dovrà porsi nelle condizioni volute per ottenere — a sensi di legge — il pareggiamiento alle scuole stesse per essere abilitata a rilasciare il diploma ed il titolo di perito agrario, salvo per ciò che concerne il convitto, che sarà sostituito con semiconvitto nel podere didattico.

#### Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito nel modo seguente:

a) il Ministero dell'economia nazionale e gli enti o persone che contribuiscono al mantenimento della Scuola con almeno L. 50,000 annue continuative, ovvero che conferiscono un milione di lire di patrimonio alla Scuola, nominano ciascuno due rappresentanti;

b) ciascuno degli enti o gruppi di enti che contribuiscono con almeno L. 5000 annue continuative (enti consorziati) hanno diritto ad un rappresentante;

c) ciascuno degli enti o gruppi che concorrono temporaneamente al mantenimento della Scuola con almeno L. 5000 annue (enti aggregati) hanno diritto ad un rappresentante;

d) spetta infine un rappresentante all'Istituto sperimentale agrario cremonese, nel podere del quale gli alunni faranno la pratica.

I rappresentanti, di cui alla lettera c), cessano col cessare del contributo alla Scuola e non possono partecipare a votazioni, che impegnino la Scuola oltre il tempo di durata del contributo dell'Ente da cui essi ripetono la nomina.

I rappresentanti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Il direttore è membro di diritto del Consiglio, nel quale partecipa con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

I rappresentanti, nominati in sostituzione di consiglieri venuti a cessare, restano in carica sino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale che lo sceglie fra i membri del Consiglio.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un vice-presidente scelto tra i rappresentanti degli enti consorziati.

In seno al Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva di cinque membri, di cui uno scelto tra i rappresentanti della Provincia, uno tra quelli del sig. marchese comm. Don Ferdinando Stanga Trecco. La Giunta sarà presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione. Il direttore della Scuola ne farà parte con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

#### Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministro il regolamento organico e disciplinare della Scuola e le eventuali variazioni di questo, i programmi d'insegnamento, nonché le direttive che debbono presiedere allo svolgimento dei medesimi; discute, approva ed invia al Ministro il bilancio preventivo ed il conto consuntivo preparati dal direttore; invigila sulla regolare gestione della Scuola e delle aziende annesse; approva il programma annuale di attività, compilato dal direttore; delibera la nomina del personale con le norme di cui al presente decreto e al regolamento previsto dall'art. 16 del decreto stesso; invia al Ministro entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico una relazione sull'andamento didattico e amministrativo della Scuola.

Il bilancio preventivo deve essere approvato e trasmesso al Ministro un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario; il consuntivo deve essere approvato e trasmesso entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Col regolamento organico, di cui all'art. 16 del presente decreto, saranno determinate le attribuzioni della Giunta esecutiva.

#### Art. 5.

Le materie d'insegnamento, la ripartizione oraria ed i programmi, che debbono corrispondere a quelli delle Regie scuole agrarie medie, salvo varianti determinate da peculiari condizioni locali, saranno fissati dal regolamento organico e disciplinare.

#### Art. 6.

Il personale insegnante della Scuola si compone di un direttore, con obbligo d'insegnamento, e di almeno quattro insegnanti di ruolo. Agli insegnamenti non affidati ad insegnanti di ruolo, si provvederà mediante incarico.

Ove se ne riconosca la necessità, potranno essere nominati uno o più assistenti, con incarico annuale.

#### Art. 7.

I professori ordinari, straordinari e incaricati della Scuola costituiscono il Collegio dei professori, che è presieduto dal direttore della Scuola. Il direttore dell'Istituto sperimentale agrario cremonese sarà chiamato alle sedute del Collegio quando vi si trattino argomenti attinenti alle esercitazioni pratiche degli allievi nel podere sperimentale dell'Istituto.

Spetta al Collegio dei professori di fissare gli orari dei lavori e delle esercitazioni, di approvare i programmi didattici che ciascun insegnante compila in applicazione del programma generale e relativo orario della Scuola determinati dal regolamento organico; di proporre ed applicare i premi e le punizioni agli alunni; di esaminare le domande e i documenti dei giovani ammittendi; di determinare, nelle ricorrenze festive, il numero dei giorni di vacanza, nei limiti complessivi stabiliti dal calendario scolastico.

#### Art. 8.

I professori della Scuola, compreso il direttore, saranno nominati dal Consiglio di amministrazione per concorso pubblico, secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I concorsi hanno luogo per titoli e per esami. Sono ad essi applicabili le norme di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

#### Art. 9.

Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto ed accettato la nomina, assume il nome di direttore e di professore straordinario.

La promozione ad ordinario non può aver luogo prima che sia trascorso un triennio nel grado di straordinario.

La promozione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di apposita Commissione formata dal presidente del Consiglio di amministrazione medesimo e da due tecnici di particolare competenza, di cui uno scelto dal Ministero.

Eccezionalmente, potrà farsi la nomina col grado di ordinario, quando si tratti di insegnanti che abbiano conseguito tale grado nelle Regie scuole agrarie medie.

#### Art. 10.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola insieme al Collegio dei professori; redige i programmi di insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; redige il regolamento interno; compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Scuola e delle aziende annesse; cura l'applicazione dei deliberati del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola.

#### Art. 11.

Il trattamento economico del direttore e dei professori è quello previsto rispettivamente per il direttore ed i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Il personale insegnante di ruolo viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con obbligo alla Scuola di corrispondere, per il premio di assicurazione, una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dell'interessato, ed a questo di corrispondere una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

I provvedimenti disciplinari per il personale insegnante saranno presi seguendo la procedura prevista per il personale delle Regie scuole agrarie medie. Contro i provvedimenti disciplinari, ad eccezione dell'ammonizione, deliberati dal Consiglio di amministrazione, è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale. Il ricorso sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale, e commerciale.

#### Art. 12.

Il direttore della Scuola impegna ed ordina le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. E' richiesta però la

deliberazione della Giunta esecutiva su tutte le spese che superino, in una sola volta, la somma di L. 5000 e del Consiglio di amministrazione per quelle che impegnino il bilancio, per qualsiasi somma, per più esercizi.

#### Art. 13.

La Scuola avrà il personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio che sarà indicato nel regolamento organico di cui all'art. 16.

Le modalità dell'assunzione di questo personale, gli assegni, il trattamento di quiescenza e gli obblighi ad esso spettanti, saranno fissati dal regolamento stesso.

#### Art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione degli alunni, per la disciplina di essi, per gli esami e per le tasse si seguiranno le norme del capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

#### Art. 15.

Sino a quando la Scuola non avrà un'azienda agraria propria, le esercitazioni pratiche degli alunni saranno eseguite nel podere dell'Istituto sperimentale agrario cremonese.

#### Art. 16.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico e amministrativo della Scuola e determinerà, in quanto non sia contenuto nel presente decreto, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2345.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2039.

Autorizzazione al Ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 66 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, e 95 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al Guardasigilli la facoltà di concedere un nuovo termine a quelle Commissioni Reali straordinarie, che per il gran numero degli iscritti non hanno potuto compiere entro il

30 giugno 1927 la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concedere un nuovo termine, non oltre il 30 giugno 1928, a quelle Commissioni Reali straordinarie per i Collegi degli avvocati e procuratori, le quali, a causa del gran numero degli iscritti negli albi, non hanno potuto portare a compimento la revisione straordinaria entro il 30 giugno 1927.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 58. — SIROVICH.

Numerò di pubblicazione 2346.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2041.

Approvazione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Cile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vistō l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regnō;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Cile, il 24 febbraio 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1927 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 266, foglio 60. — SIROVICH.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire  
entre l'Italie et le Chili.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE

ET

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI

animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié qui unissent l'Italie et le Chili et pénétrés de l'esprit de cordialité qui caractérise leurs rapports réciproques,

ont résolu de conclure un Traité pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté le Roi d'Italie:*

S. E. Benito MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Premier Ministre, Ministre des affaires étrangères;

*Le Président de la République du Chili:*

S. E. Enrique VILLEGAS, Ambassadeur du Chili près S. M. le Roi d'Italie;

lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 16 et suivants du présent traité.

Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur entre les Parties Contractantes.

Art. 2.

S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente et une des Parties considère le cas comme dénégation de justice.

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée dans une année, au plus tard, à compter de ce jugement.

Art. 3.

Les Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties Contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi les membres désignés en commun.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties Contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.

Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.

#### Art. 4.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

#### Art. 5.

La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions, en vue de règlement de la contestation.

Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties Contractantes.

Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

#### Art. 6.

La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

#### Art. 7.

La procédure devant la Commission sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

#### Art. 8.

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

#### Art. 9.

Les Parties Contractantes auront le droit de nommer auprès de la Commission des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.

#### Art. 10.

Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple de voix.

#### Art. 11.

Les Parties Contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission, et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

#### Art. 12.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties Contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

#### Art. 13.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.

Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de quatre mois.

#### Art. 14.

Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties Contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

#### Art. 15.

Avant la solution d'un différend le rapport de la Commission ne pourra être publié par l'une des Parties sans le consentement de l'autre. Néanmoins dans le cas où il existe des raisons spéciales, la Commission pourra ordonner la publication immédiate du rapport sans le consentement préalable des Parties.

#### Art. 16.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation, ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de justice internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex acquo et bono*.

#### Art. 17.

Les Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour permanente de justice internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de justice par voie de simple requête.

#### Art. 18.

Si la Cour permanente de justice internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties Contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

#### Art. 19.

L'arrêt rendu par la Cour permanente de justice internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés, auxquelles son interprétation pourrait donner lieu, seront tranchées par la Cour permanente de justice internationale, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

#### Art. 20.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties Contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale.

#### Art. 21.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour permanente de justice internationale par voie de simple requête.

#### Art. 22.

Le présent traité ne porte aucune atteinte aux droits et obligations des Parties Contractantes en tant que membres de la Société des Nations, et par conséquence il ne limite pas les attributions et la compétence de la Société des Nations.

Néanmoins il reste entendu que tout différend qui pourra surgir entre les Parties Contractantes devra d'abord être soumis à la procédure fixée à l'art. 1 du présent traité, ayant d'être soumis au Conseil de la Société des Nations selon l'art. 15 du Pacte.

#### Art. 23.

Le présent traité sera ratifié.

Les instruments de ratification en seront échangés à Rome dans le plus bref délai possible.

Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante, lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du pré-

sent traité ou de toute autre convention que les Parties Contractantes auraient convenu de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-quatre février mil neuf cent vingt-sept.

*Pour l'Italie:*

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

*Pour le Chili:*

(L. S.) E. VILLEGRAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

GRANDI.

Numero di pubblicazione 2347.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1927, n. 2040.

Estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per le riduzioni di tariffa.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1793;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti atti a favorire i traffici delle cose;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'autorizzazione data al direttore generale delle Ferrovie dello Stato dall'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1926, numero 1793, di concedere riduzioni di tariffa quando ciò sia richiesto dalla urgenza di conservare, sviluppare od acquisire traffici di cose in servizio internazionale, è estesa ai traffici di cose in servizio interno.

Il periodo massimo per il quale può essere fatta la concessione è elevato ad un anno tanto per i traffici in servizio internazionale, quanto per quelli in servizio interno.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

Atti del Governo, registro 266, foglio 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2348.

**REGIO DECRETO** 6 ottobre 1927, n. 2000.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane municipali di Trieste.

N. 2000. R. decreto 6 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane municipali di Trieste.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2349.

**REGIO DECRETO** 6 ottobre 1927, n. 2001.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto ai servizi ferroviari e tramviari della Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili (S.E.F.T.A.), in Modena.

N. 2001. R. decreto 6 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto ai servizi ferroviari e tramviari della Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili (S.E.F.T.A.), con sede in Modena.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2350.

**REGIO DECRETO** 13 ottobre 1927, n. 2002.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Conta Cadignana, in Cadignano (Brescia).

N. 2002. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Conta Cadignana, con sede nel comune di Cadignano, provincia di Brescia.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2351.

**REGIO DECRETO** 13 ottobre 1927, n. 2003.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Mezzana Casati, in San Rocco al Porto (Milano).

N. 2003. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Mezzana Casati, con sede nel comune di S. Rocco al Porto, provincia di Milano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2352.

**REGIO DECRETO** 13 ottobre 1927, n. 2004.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Villarboit, in Villarboit (Vercelli).

N. 2004. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Villarboit, con sede nel comune di Villarboit, provincia di Vercelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2353.

**REGIO DECRETO** 16 settembre 1927, n. 2005.

Fusione del Monte di pietà e Cassa depositi e prestiti di Scanno con la Cassa di risparmio di Aquila.

N. 2005. R. decreto 16 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà e Cassa depositi e prestiti di Scanno viene fuso con la Cassa di risparmio di Aquila.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2354.

**REGIO DECRETO** 22 settembre 1927, n. 2006.

Fusione della Cassa di risparmio di Volosca con quella di Fiume.

N. 2006. R. decreto 22 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di risparmio di Volosca viene fusa con quella di Fiume.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2355.

**REGIO DECRETO** 26 agosto 1927, n. 2007.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 2007. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 6000, disposto a suo favore dalla signora Ida Dell'Acqua vedova Zambelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2356.

**REGIO DECRETO** 26 agosto 1927, n. 2008.

Eredità in ente morale della « Fondazione capitano Ottavio Caiazzo, Medaglia d'oro ».

N. 2008. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione capitano Ottavio Caiazzo, Meda-

glia d'oro », costituita coll'offerta di L. 10,000 nominali a favore del 1º Battaglione del 2º Reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

**DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.**

**Nomina del Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1925, n. 163;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1925, n. 182;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1º settembre 1927 il Comitato superiore di vigilanza per le Regie terme demaniali di Salsomaggiore assume il titolo e le funzioni di « Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore ». I membri del Comitato d'amministrazione non hanno facoltà di delega.

Art. 2.

E data facoltà al presidente del Comitato d'amministrazione di far intervenire alle riunioni con apposito invito, e senza diritto a voto, rappresentanti dell'autorità locale e dell'autorità provinciale, nei casi nei quali ricorra la discussione di provvedimenti che, a giudizio del presidente stesso, sono direttamente connessi agli interessi locali.

Art. 3.

Con effetto dal 1º settembre 1927 il Comitato d'amministrazione per le Regie terme demaniali di Salsomaggiore è composto come segue:

*Presidente:*

Quartieri ing. cav. di gr. cr. Ferdinando, senatore del Regno;

*Membri:*

Maraviglia gr. uff. avv. Maurizio, deputato al Parlamento; Rampazzi ing. comm. Angelo, del corpo Reale del Genio civile, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Malinverno gr. uff. dott. Renato, consigliere di Stato;

Messea gr. uff. dott. nob. Alessandro, direttore generale della Sanità pubblica;

Marangoni gr. uff. dott. Valerio, direttore generale del demanio e delle tasse;

Boselli ing. comm. Giovanni, direttore generale delle privativerie;

Dompè gr. uff. ing. Luigi, ispettore superiore delle miniere;

Della Lucia comm. Olinto, consigliere delegato della Società esercente.

Roma, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

*Il Ministro VOLPI.*

**DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1927.**

**Approvazione delle norme di funzionamento del Comitato di amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1927, recante la costituzione del Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore, ai sensi degli articoli 11 e 12 della convenzione 20 maggio 1925, approvata con decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore mette capo, per ogni effetto amministrativo, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio.

Art. 2.

Compete al Comitato d'amministrazione, quale organo del Governo:

di disporre tutto quanto è indicato negli articoli 11 e 12 della vigente convenzione, e cioè di provvedere ai progetti e alla esecuzione di tutti i lavori ed acquisti di carattere patrimoniale, sia ai fini dell'esercizio termale, sia a quelli dell'esercizio industriale;

di provvedere ai collaudi e alla approvazione dei conti finali, da trasmettersi al Ministero delle finanze per i pagamenti;

di assumere l'iniziativa, nell'interesse dello Stato e del pubblico servizio, di ogni provvedimento per l'attuazione, secondo le direttive del Governo, del programma di opere, di assestamento e di disciplina termale e di impianti industriali, nonché dei programmi di Gestione e di esercizio per l'intiero compendio demaniale.

Art. 3.

L'azione del Comitato d'amministrazione deve esercitarsi anche nei rapporti coi comuni di Salsomaggiore e di Fidenza e così pure negli affari che, pur non appartenendo al compendio demaniale di Salsomaggiore e al relativo esercizio, vi hanno o vi possono avere ripercussioni.

Art. 4.

E' riservata al Ministero delle finanze la facoltà di approvazione e di impegno contabile delle spese conseguenti alle deliberazioni del Comitato d'amministrazione.

Art. 5.

Le funzioni del Comitato d'amministrazione sono assolutamente distinte da quelle della Società esercente. Su questa il Comitato ha la vigilanza in conformità all'art. 7 della convenzione 20 maggio 1925.

Art. 6.

Il presidente del Comitato d'amministrazione corrisponde direttamente, secondo i casi, col Ministro per le finanze e con la Direzione generale del demanio.

Art. 7.

Il presidente del Comitato d'amministrazione dispone, non solo della segreteria del Comitato stesso, ma anche dell'Ufficio governativo demaniale delle Regie terme di Salsomaggiore per tutti i compiti e questioni di cui il Comitato si deve occupare.

Il presidente ha facoltà di richiedere chiarimenti e prestazioni nell'orbita dei compiti del Comitato, anche al sin-

daco effettivo e al sindaco supplente del Regio demanio presso la Società.

#### Art. 8.

Il presidente del Comitato dispone le convocazioni, e fissa l'ordine del giorno delle adunanze. Egli ordina la eventuale spedizione degli inviti ai rappresentanti dell'autorità locale e provinciale nei casi di trattazione di argomenti direttamente connessi agli interessi locali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Comitato di amministrazione è presieduto da quello tra i componenti che riveste la carica di presidente di sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno cinque membri, sempre compreso fra questi il direttore generale del Demanio.

Quando nelle deliberazioni risulti parità di voti, il voto del presidente vale per due voti.

#### Art. 9.

Il direttore generale del Demanio, quale membro di diritto del Comitato d'amministrazione, può in caso di impedimento, essere rappresentato da un funzionario all'uopo delegato dal Ministro per le finanze.

#### Art. 10.

La segreteria del Comitato deve tenere un registro dei verbali di adunanza, un indice-giornale delle deliberazioni di spese per i lavori ed acquisti, e un indice-giornale dei collaudi approvati.

Deve pur tenere un proprio regolare protocollo.

#### Art. 11.

Indipendentemente dalle comunicazioni dirette che il presidente del Comitato d'amministrazione creda di fare al Ministro per le finanze o alla Direzione generale del demanio, una copia autentica completa di ogni verbale d'adunanza del Comitato d'amministrazione deve essere trasmessa, a cura della segreteria, alla Direzione generale del demanio entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di adunanza.

La Direzione generale ne accuserà ricevuta.

#### Art. 12.

Il presidente del Comitato ha facoltà di delegare lo studio particolare dei piani e progetti dei lavori ed acquisti, la direzione dei lavori, le operazioni di collaudo, e gli studi e lavori speciali inerenti ai pozzi, a qualcuno fra i suoi membri, che, a giudizio del presidente, ne abbia specifica attitudine od a tecnici degli uffici tecnici di finanza e del Genio civile, informandone il Ministro delle finanze.

Per opere speciali può delegare gli incarichi e commissioni di cui sopra a professionisti di sua scelta, informandone il Comitato d'amministrazione ed il Ministro delle finanze.

#### Art. 13.

Per tutti gli incarichi e le commissioni di che all'art. 12, il cui svolgimento richieda opera professionale, all'infuori della assistenza alle adunanze, i membri delegati del Comitato saranno compensati nella misura da stabilirsi dal presidente, sentito il direttore generale del demanio, con adeguata riduzione sulla tariffa professionale vigente in provincia di Parma.

#### Art. 14.

Quando gli incarichi e le commissioni di che all'art. 12, vengano dal presidente delegati a professionisti di sua scelta, estranei all'amministrazione dello Stato, la retribuzione relativa sarà deliberata dal Comitato sulla base della tariffa

delle competenze professionali della provincia di Parma con adeguata riduzione e diverrà impegnativa solo dopo l'approvazione del Ministero delle finanze, ai sensi del precedente art. 4.

#### Art. 15.

Il presidente del Comitato ha facoltà di ordinare le spese a suo giudizio necessarie per i lavori di copiatura ed altre minori spese per il funzionamento della segreteria. L'importo di tali spese sarà pagato direttamente, per conto del Regio demanio, dalla Società esercente.

Il presidente comunica semestralmente al Ministero delle finanze l'importo di tali spese.

#### Art. 16.

Il presidente del Comitato ha facoltà di assumere in audizione, dinanzi al Comitato, nell'interesse del compimento degli incarichi demandatigli, qualsiasi funzionario od agente dello Stato. Delle spese eventuali di viaggio e missioni per tali audizioni sarà disposto il pagamento dal Ministero delle finanze, su richiesta del presidente.

#### Art. 17.

Il pagamento delle indennità stabilite per il presidente, per i componenti ed i segretari del Comitato, nonché delle altre spese conseguenti, sarà ordinato direttamente dal Ministero delle finanze.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro: VOLPI.*

#### DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1927.

**Nomina dei funzionari addetti alla segreteria del Comitato di amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1927 recante la costituzione del Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore;

#### Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1927, alla segreteria del Comitato d'amministrazione delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore, sono destinati i seguenti funzionari:

Ruffini comm. Fulchino, intendente di finanza, in funzioni di direttore capo della divisione del Ministero delle finanze, con le attribuzioni di capo della segreteria;

Barbalato cav. Vittorio Emanuele, consigliere del Ministero delle finanze, con le attribuzioni di segretario aggiunto.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro: VOLPI.*

#### DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1927.

**Autorizzazione alla Camera di commercio di Brescia all'esercizio di magazzini generali per il deposito di merci.**

#### IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'eser-

cizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Esaminata l'istanza del commissario straordinario della Camera di commercio di Brescia, intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Brescia;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

**Decreta:**

**Articolo unico.**

La Camera di commercio di Brescia è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Brescia per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

*Il Ministro: BELLUZZO.*

**DECRETO MINISTERIALE** 5 novembre 1927.

**Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Catania.**

**IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI**

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3<sup>a</sup> comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonché l'art. 34, 2<sup>a</sup> comma, dello statuto di detta Confederazione;

Vista la lettera 5 agosto 1927, n. 13351, con cui la Confederazione stessa dà comunicazione della nomina del signor cav. Salvatore Torrisi-Russo a presidente della dipendente Federazione di Catania;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

**Decreta:**

E' approvata la nomina del sig. cav. Salvatore Torrisi-Russo a presidente della Federazione provinciale di Catania, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*

**MUSSOLINI.**

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO**

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha inviato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, o dalla Cassa di risparmio del detto Banco, oppure dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di L. 10.000.000, per mutui a favore del Comune e della Congregazione di carità di Ragusa.

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**ISTITUTO DI CREDITO  
PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ**

*Costituito con decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731,  
convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.*

**Capitale L. 100.000.000 - Versato L. 30.000.000.**

**Riserve varie L. 4.619.035.95.**

**Sede in Roma**

**3<sup>a</sup> estrazione di obbligazioni 6 % della 1<sup>a</sup> emissione  
di L. 150.000.000.**

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1927, alle ore 10, si procederà in una sala della sede dell'Istituto, sita in piazza Mignanelli 3, alle seguenti operazioni in ordine all'estrazione di obbligazioni 6 % in valuta legale della 1<sup>a</sup> emissione di L. 150.000.000, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 aprile 1925, tenuto presente che le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base all'apposito piano di ammortamento, sono n. 4140 per un capitale nominale di L. 2.070.000, rappresentate da titoli da 10 obbligazioni, e che l'estrazione sarà limitata, proporzionalmente, alle sole obbligazioni rappresentate da titoli compresi in certificati nominativi, mentre per l'estinzione di quelle rappresentate da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

1<sup>o</sup> Riscontro e collocamento nell'apposita urna contenente le schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni compresi in certificati nominativi, imbussolate nelle precedenti estrazioni, di n. 15 schede recanti i numeri dei titoli al portatore, tramutati in certificati nominativi, nel periodo dall'11 novembre 1926 ad oggi;

2<sup>o</sup> Estrazione a sorte di n. 102 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1020 obbligazioni per un capitale nominale di L. 510.000.

All'estinzione delle rimanenti 3120 obbligazioni a formare il totale numero di 4140 obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

Le obbligazioni acquistate saranno distrutte mediante abbruciamiento.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 10 novembre 1927 - Anno VI.

*Il presidente: A. BENEDUCE.*

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
**DIREZIONE GENERALE DEI TESORI DIV. I PORTAFOGLIO**

**Media dei cambi e delle rendite**

**del 12 novembre 1927 - Anno VI**

Francia . . . . .	72.27	Belgrado . . . . .	32.475
Svizzera . . . . .	354.71	Budapest (Pengo) . . . . .	3.22
Londra . . . . .	89.576	Albania (Franco oro) . . . . .	357.50
Olanda . . . . .	7.415	Norvegia . . . . .	4.86
Spagna . . . . .	312.12	Russia (Cervonet) . . . . .	95.50
Belgio . . . . .	2.565	Svezia . . . . .	4.955
Berlino (Marco oro) . . . . .	4.38	Polonia (Sloty) . . . . .	207 —
Vienna (Schillinge) . . . . .	2.60	Danimarca . . . . .	4.93
Praga . . . . .	54.50	Rendita 3,50 % . . . . .	70.80
Romania . . . . .	11.50	Rendita 3,50 % (1902) . . . . .	65 —
Peso argentino {Oro . . . . .	17.85	Rendita 3 % lordo . . . . .	40 —
Peso argentino {Carta . . . . .	7.84	Consolidato 5 % . . . . .	82.475
New York . . . . .	18.39	Littorio 5 % . . . . .	—
Dollaro Canadese . . . . .	18.39	Obbligazioni Venezie . . . . .	—
Oro . . . . .	354.92	3,50 % . . . . .	71.10

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione.

2<sup>a</sup> Pubblicazione

(Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	364526	56 —	Tealdi <i>Evelina</i> fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Gambula Beatrice fu Antonio, ved. Tealdi, domic. a Cagliari.	Tealdi <i>Evangelina</i> fu Eugenio, minore ecc. come contro.
*	789229	140 —	Grandi Gabriele fu Giovanni Battista, domiciliato a Racconigi (Cuneo).	Grande Gabriele fu Giovanni Battista, domiciliato come contro.
Buono Tesoro novennale 6 <sup>a</sup> serie	471	Cap. 5,000 —	Serventi <i>Lydia</i> fu <i>Mario</i> , minore sotto la p. p. della madre Fiorio Paola fu Giovanni, ved. Serventi.	Serventi <i>Livia</i> fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
3.50 %	773187	70 —	Gibello <i>Guido</i> di Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino.	Gibello <i>Aggiunto-Guido</i> di <i>Giovanni Battista</i> , minore ecc. come contro.
*	773380	1,893.50	Farenza <i>Serafina</i> fu Nicola, moglie di Cantore Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Muro Lucano (Potenza).	Farenga <i>Angela</i> <i>Serafina</i> fu Nicola, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	425451	160 —	Criscuoli <i>Angelina</i> fu <i>Francesco</i> , moglie di Stampacchia Enrico domic. a Benevento; vincolata.	Criscuoli <i>Angelina</i> fu <i>Antonio</i> , moglie, ecc., come contro.
Ricevuta prov. visori rila- sciata dalla Sezione di R. Tesoreria di Torino il 30-X-1924 pel deposito di 5 cartelle al portat. con- solid. 3.50 % (1906)	2496	Cap. 50,000 —	Perona <i>Giovanni</i> fu <i>Angelo</i> .	Perona <i>Gioffredo-Giovanni</i> fu <i>Angelo</i> .
Cons. 5 %	154864	1,125 —	Di Serio <i>Filomena-Gemma</i> fu Ernesto, minore sotto la tutela di Di Serio Giuseppe fu Nicola, domic. a Palazzo San Gervasio (Potenza).	Di Serio <i>Filomena-Bianca-Gemma</i> fu Ernesto, minore, ecc., come contro.
3.50 %	444859 444860	175 — 175 —	Fontana Maria } di Priamo minori sotto la Fontana Adele } p. p. del padre, domic. a Torino, con usufrutto ad Abbasio Gabriella fu <i>Carlo-Francesco</i> , moglie di Paroletti Oscarre.	Intestata come contro } con usufrutto ad Intestata come contro } Albasio Gabriella fu <i>Francesco</i> , moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 ottobre 1927 Anno VI.

Il direttore generale: A. CERESA.

REGNO D'ITALIA  
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41,  
dal 10 al 16 ottobre 1927. — Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati	Numero delle stalle o pascoli infetti
			Rimasti dalla settimana precedente	Nuovi denunciati						
<i>Carbonchio sintomatico.</i>										
Campobasso		B	—	—	Agnone	B	—	—	1	
Cuneo		B	—	—	Cavallercleone	B	—	—	1	
Foggia		B	—	—	Lucera	B	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia		B	—	—	Bibbiano	B	—	1	—	1
Roma	Id.	B	—	—	Roma	B	—	1	—	—
		B	—	—	S.S. Cosmo e Dam.	B	—	1	—	—
								3	3	
<i>Carbonchio ematico.</i>										
Agrigento	Aragona	O	2	—	Alessandria	B	—	—	1	
Id.	Caltabellotta	B	1	—	Ancona	B	—	1	—	1
Id.	Raffadali	O	1	—	Ascoli Piceno	O	—	1	—	2
Alessandria	Costigliole d'Asti	B	—	—	Belluno	B	—	—	—	2
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	—	—	Bologna	B	—	—	—	—
Cagliari (a)	Ales	B	—	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Seneghe	B	—	—	Id.	B	—	—	—	—
Catanzaro (a)	Briatico	B	1	—	Campobasso	B	—	—	—	—
Id.	Filogaso	B	2	—	Como (a)	B	—	—	—	—
Id.	Girifalco	B	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Santa Caterina	O	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Zagarise	O	2	—	Cremona	B	—	—	—	—
Id.	Zambrone	B	2	—	Cuneo	B	—	—	—	—
Foggia	Apricena	B	1	—	Ferrara	B	—	—	—	—
Id.	Celenza Valfortore	B	3	—	Firenze	B	—	—	—	—
Id.	Cerignola	B	2	—	Foggia	B	—	—	—	—
Id.	Deliceto	B	1	—	Frosinone	B	—	—	—	—
Id.	S. Agata di Puglia	B	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Frosinone	Alvito	B	1	—	Lucca	B	—	—	—	—
Id.	Castelliri	B	1	—	Milano (a)	B	—	—	—	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—	Modena	Id.	—	—	—	—
Id.	Monte S. Giovanni C.	B	1	—	Napoli	B	—	—	—	—
Id.	Paliano	B	1	—	Padova	B	—	—	—	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—	Parma	B	—	—	—	—
Id.	Sora	Cp	—	1	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Torre Caietani	O	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Trivigliano	O	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Veroli	O	1	—	Id.	B	—	—	—	—
Id.	Vico nel Lazio	O	1	—	Napoli	B	—	—	—	—
Genova	Chiavari	O	—	1	Padova	B	—	—	—	—
Macerata (a)	Matelica	B	—	1	Busseto	B	—	—	—	—
Matera	Ferrandina	O	—	1	Fidenza	B	—	—	—	—
Napoli	Marigliano	B	—	1	Pellegrino Parmense	B	—	—	—	—
Pavia	Zeme	B	—	1	Salsomaggiore	B	—	—	—	—
Pescara (a)	Serramonacesca	O	—	1	Robbio	B	—	—	—	—
Potenza	Rotonda	B	—	1	Sommo	B	—	—	—	—
Reggio di Calabria	Roccella Jonica	B	—	2	Zinasco	B	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	—	Cascia	B	—	—	—	—
Rieti	Torrice in Sabina	B	—	1	Anzi	B	—	—	—	—
Roma	Castelforte	B	—	—	Brindisi di Montagna	B	—	—	—	—
Id.	Castel Madama	B	—	—	Lugo	B	—	—	—	—
Id.	Minturno	B	—	—	Amatrice	B	—	—	—	—
Id.	Montalto	B	—	—	Aspra	B	—	—	—	—
Id.	Palestrina	B	—	—	Forano	B	—	—	—	—
Id.	Roma	B	6	—	Lugnano di Villa T.	B	—	—	—	—
Salerno	Eboli	B	—	1	Montebuono	B	—	—	—	—
Id.	Salerno	B	—	1	Selci	B	—	—	—	—
Siracusa (a)	Noto	B	—	1	Stimigliano	B	—	—	—	—
Id.	Rosolini	B	—	1	Anguillara	B	—	—	—	—
Taranto	Grottaglie	E	1	—	Boville Ernica	B	—	—	—	—
Trieste	Sesana	B	1	—	Bracciano	B	—	—	—	—
Varese	Varese	Cp	—	1	Campagnano	B	—	—	—	—
Id.	Vergiate	B	—	—	Cerveteri	B	—	—	—	—
			48	19	Formello	B	—	—	—	—
					Manziana	B	—	—	—	—



PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti						
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati					
<b>Segue Rabbia.</b>														
Macerata (a)	Macerata	Cn	—	1	Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	1						
Id.	Potenza Picena	Cn	2	1	Arezzo	Castel S. Niccolò	O	1						
Napoli	Avessa	Cn	—	1	Avellino	Bagnoli	O	1						
Id.	Mariglianella	Cn	—	1	Bari delle Puglie	Altamura	O	3						
Id.	Napoli	Cn	1	6	Firenze	Lorda	O	2						
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1	Foggia	Manfredonia	O	3						
Palermo	Palermo	Cn	5	6	Id.	S. Marco la Catola	O	1						
Varese	Lutro	Cn	—	1	Frosinone	Anagni	O	1						
Id.	Varese	Cn	—	1	Id.	Filettino	O	1						
			12	20	Id.	Giuliano di Roma	O	1						
<b>Rogna.</b>														
Ancona	Fabriano	O	3	—	Patrica	Acquacanina	O	1						
Aquila degli Abruzzi	Barrea	O	4	—	Perugia	Serravalle	O	2						
Id.	Cappadocia	O	1	—	Pesaro e Urbino	Visso	O	1						
Campobasso	Pesopennataro	O	1	—	Pisa	Tavoleto	O	—	3					
Foggia	Lucera	O	1	—	Potenza	Pontedera	O	1						
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	1	—	Id.	Laconegro	O	2						
Frosinone	Alatri	O	1	—	Rieti	Lavello	O	2						
Id.	Paliano	O	1	—	Roma	Saponara di Grumen.	O	1						
Imperia	Imperia	E	2	—	Id.	Accumoli	O	1						
Id.	S. Remo	E	1	—	Salerno	Fiamignano	O	1						
Macerata (a)	Pioraco	E	1	—	Siena	Roma	O	2						
Id.	Sefro	E	2	—	Viterbo	Subiaco	O	1						
Id.	Ussita	E	1	—		Montesano sulla M.	O	4						
Modena	Fiorano	E	1	—		S. Casciano dei Bag.	O	1						
Perugia	Foligno	O	7	—		Tuscania	O	1						
Ravenna	Brisighella	E	2	—				39	5					
Roma	Roma	E	1	—	<b>Morbo coitale maligno.</b>									
Id.	Id	O	1	—	Bergamo	Azzano S. Paolo	E	1						
Salerno	Buccino	O	1	—	Id.	Grassobbio	E	1						
Id.	Ricigliano	O	1	—	Id.	Stezzano	E	1						
Udine	Zoppola	E	1	—				3	—					
Viterbo	Bagnaia	O	2	—	<b>Influenza del cavallo.</b>									
Id.	Viterbo	O	1	—	Castrogiovanni	Valguarnera	E	—	10					
			38	—	<b>Peste aviaria.</b>									
<b>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.</b>														
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—	Firenze	Rignano sull'Arno	P	1						
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—	Mantova (a)	Medole	P	10						
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—				11	—					
Frosinone	Moro	O	1	—	<b>Colera dei polli.</b>									
Macerata (a)	Castelsantangelo	O	1	—	Cremona	Pescarello	P	1						
Rieti	Scandriglia	Cp	1	—	Mantova (a)	Medole	P	20						
Roma	Gorga	O	1	—	Modena	Formigine	P	—	1					
Id.	Mazzano R.	O	1	—	Id.	Modena	P	4						
Id.	Roma	O	1	—	Parma	S. Zena	P	—	2					
Terni	Ferentillo	Cp	1	—	Pesaro e Urbino	Cagli	P	1						
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—	Rovigo	Porto Tolle	P	—						
Id.	Barbarano	O	1	—				23	4					
Id.	Bieda	O	2	—										
Id.	Vetralla	O	1	—										
Id.	Viterbo	O	2	—										
			17	—										

## R E P I L O G O

MALATTIE	Numero delle Province	Numero dei Comuni	Numero delle località	MALATTIE	Numero delle Province	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia				con casi di malattia		
Carbonchio ematico . . . . .	23	53	67	Rogna . . . . .	14	22	38
Carbonchio sintomatico . . . . .	5	6	6	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre . . . . .	7	15	17
Afta epizootica . . . . .	33	80	157	Valuolo ovino . . . . .	17	26	44
Malattie infettive dei suini . . . . .	24	42	81	Morbo coitale maligno . . . . .	1	8	8
Morva . . . . .	1	1	5	Influenza del cavallo . . . . .	1	1	10
Farcino criptococcico . . . . .	11	34	142	Peste aviaria . . . . .	2	2	11
Rabbia . . . . .	6	12	32	Colera dei polli . . . . .	6	7	30

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cp caprina; S suina; E equina; P pollame; Cn canina; Fl felina.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.